

Parere del Comitato europeo delle regioni — Modifica della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per realizzare i nuovi obiettivi climatici per il 2030

(2022/C 301/16)

Relatore:	Andries GRYFFROY (BE/AE), membro del Parlamento fiammingo
Testo di riferimento:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio [COM(2021) 557]

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<i>La Commissione europea, conformemente al principio di sussidiarietà, fornirà orientamenti agli Stati membri e agli enti regionali e locali in merito ad adeguate procedure, e a meccanismi per snellire quelle già esistenti, intese a facilitare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni a costruire, a revisionare la potenza e a gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa connessione alla rete. Tali orientamenti saranno pubblicati entro sei mesi dall'adozione della direttiva 2021/0218 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 [2021/0218 (COD)].</i>

Motivazione

I ritardi nelle procedure di autorizzazione ostacolano l'effettiva realizzazione dei progetti in materia di energie rinnovabili e creano difficoltà per il conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2030.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>La produzione di energia da fonti rinnovabili presenta una forte dimensione locale.</i></p> <p><i>È quindi importante che gli Stati membri coinvolgano pienamente gli enti locali e regionali nella pianificazione e nell'attuazione delle misure nazionali in materia di clima, garantendo un accesso diretto ai finanziamenti e consentendo di monitorare lo stato di avanzamento delle misure adottate; se del caso, gli Stati membri dovrebbero integrare i contributi locali e regionali nei piani nazionali per l'energia e il clima. È opportuno rivedere di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.</i></p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero sostenere gli impegni regionali e locali e un approccio dal basso per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare per garantire una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili di energia: ciò contribuirà non solo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE, ma sosterrà anche gli sforzi messi in campo dall'Unione per aumentare la sicurezza di approvvigionamento nel sistema energetico.</i></p> <p><i>Sia i piani regionali e locali in materia di cambiamenti climatici previsti dalla normativa, esistenti o in via di elaborazione, che le reti come il Patto dei sindaci per il clima e l'energia e le pertinenti iniziative dell'UE quali il patto per il clima, la missione 100 città intelligenti e a impatto climatico zero, la rete C40 e altre ancora, facilitano i meccanismi di governance multilivello, svolgono un ruolo essenziale nel rafforzare l'ambizione e l'azione a livello locale, coinvolgendo i cittadini, gli attori locali e i settori coinvolti o interessati dalle politiche in materia di cambiamenti climatici.</i></p>

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Le comunità di energia rinnovabile rappresentano uno strumento fondamentale per promuovere l'impiego diffuso delle fonti rinnovabili di energia e realizzare un sistema energetico decentrato e sicuro, garantendo nel contempo benefici economici e sociali a livello locale.</i></p> <p><i>Le iniziative di autoproduzione (collettiva) e autoconsumo (collettivo) negli edifici e a livello di quartiere dovrebbero essere agevolate riducendo le difficoltà connesse con il rilascio delle autorizzazioni, i fattori che ostacolano l'accesso alla rete, nonché i canoni di rete, e migliorando la diffusione di tecnologie quali l'energia solare termica e quella fotovoltaica, l'energia eolica e quella geotermica.</i></p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Gli Stati membri effettuano una valutazione degli ostacoli allo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile, come previsto dall'articolo 22 della direttiva modificata (UE) 2018/2001 sulla promozione delle energie rinnovabili (RED II).</i></p> <p><i>La Commissione europea fornirà assistenza agli Stati membri al fine di garantire il recepimento tempestivo della direttiva e la coerenza con i quadri giuridici nazionali, nonché il coinvolgimento degli enti regionali e locali.</i></p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva.</p> <p>⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).</p>	<p>La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare almeno al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva.</p> <p><i>Per contribuire a una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantire una transizione più rapida ed efficace sotto il profilo dei costi verso l'azzeramento delle emissioni nette, la Commissione presenterà una proposta volta ad aumentare ulteriormente gli obiettivi in materia di emissioni di cui all'articolo 3 della direttiva, previa valutazione d'impatto approfondita, anche riguardo alla dimensione territoriale, in cooperazione con il Comitato europeo delle regioni.</i></p> <p>⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).</p>

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 4 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole, riconosciuta rispettivamente agli articoli 349 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiede un approccio mirato. Questi territori, spesso caratterizzati da sistemi isolati e dipendenza dai combustibili fossili, sono soggetti a maggiori costi di produzione e stoccaggio di energia e necessitano di sostegno per sfruttare il potenziale della produzione locale di energia rinnovabile.</i></p>

Motivazione**Emendamento 8**

Proposta di direttiva

Considerando (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>La Commissione europea, conformemente al principio di sussidiarietà, fornirà orientamenti agli Stati membri e agli enti regionali e locali in merito ad adeguate procedure, e a meccanismi per snellire quelle già esistenti, intese a facilitare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni a costruire, a revisionare la potenza e a gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa connessione alla rete. Tali orientamenti saranno pubblicati entro sei mesi dall'adozione della direttiva (UE) 2018/2001 [2021/0218 (COD)].</i></p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>(5) Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Un quadro per l'elettificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.</p>	<p>(5) Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo, o per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i biocarburanti. Un quadro per l'elettificazione, valido anche per le infrastrutture di approvvigionamento dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei biocarburanti, deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri, come anche le strategie di importazione coordinate a livello europeo, dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, oltre che di infrastrutture per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i biocarburanti, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.</p>

Motivazione

Menzionare anche il ruolo che i biocarburanti e le strategie di importazione svolgono ai fini della decarbonizzazione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La cooperazione degli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all'integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione è stata molto limitata, determinando risultati non ottimali in termini di efficienza nell'aumentare le energie rinnovabili.</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere obbligati a sperimentare la cooperazione attraverso l'attuazione di un progetto pilota. Tale obbligo sarebbe considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione.</p>	<p>La cooperazione degli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili, che può coinvolgere gli enti locali e regionali, può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all'integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione è stata molto limitata, soprattutto nelle regioni transfrontaliere, determinando risultati non ottimali in termini di rapporto costo/efficacia e di efficienza nell'aumentare le energie rinnovabili.</p> <p>I progetti di reti intelligenti nelle regioni frontaliere, compresi gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a media tensione, possono apportare un elevato valore aggiunto all'approccio transfrontaliero in quanto consentono un maggior grado di ottimizzazione delle risorse, di connettività, di flessibilità e di resilienza dei sistemi dell'energia elettrica, garantendo benefici più ampi a livello di società nelle comunità locali coinvolte e contribuendo altresì alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE.</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere obbligati a sperimentare la cooperazione attraverso l'attuazione di progetti pilota, oltre a quelli previsti nel quadro della RTE-E, di cui uno in una regione transfrontaliera. Tale obbligo sarebbe considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione.</p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>In un sistema energetico integrato e decentrato, gli enti locali e regionali svolgono un ruolo molto importante. La Commissione sostiene tali enti — anche quelli nei territori insulari — nelle attività transfrontaliere, assistendoli nella creazione di meccanismi di cooperazione, compresi i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Una più stretta cooperazione tra l'UE e gli Stati membri e un aumento degli investimenti in RSI, ad esempio per la promozione delle missioni dell'UE, apporteranno un significativo valore aggiunto, necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva in tutta l'UE.</i></p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>I meccanismi di finanziamento europei, quali il meccanismo per collegare l'Europa e il Fondo per l'innovazione, finanziano anche progetti di cooperazione transfrontaliera su piccola scala e l'interconnessione transfrontaliera tra Stati membri e regioni.</i></p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Sono necessari dati e informazioni accurati per garantire il passaggio a un sistema energetico basato sulle tecnologie per le rinnovabili a livello nazionale, regionale e locale. Questi dati possono essere ottenuti attraverso fonti diverse, che vanno dai dispositivi intelligenti fino ai sistemi di osservazione della Terra come Copernicus.</i></p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La strategia per le energie rinnovabili offshore introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell'Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi e dovrebbero pertanto definire congiuntamente la quantità di produzione di energia rinnovabile offshore per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Nel definire la quantità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, della tutela ambientale, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase successiva, di una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all'energia elettrica di circolare in direzioni diverse, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare.</p>	<p>La strategia per le energie rinnovabili offshore introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell'Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri, o i rispettivi enti regionali e locali competenti, dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi e dovrebbero pertanto assicurare una definizione congiunta e destinare lo spazio adeguato, nei rispettivi piani sulla gestione dello spazio marittimo, ai fini della quantità di produzione di energia rinnovabile offshore, comprese le relative infrastrutture, per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2050. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Nel definire la quantità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, della tutela ambientale e della protezione della biodiversità, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con sistemi di stoccaggio e linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase successiva, di una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all'energia elettrica di circolare in direzioni diverse, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare.</p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>I mezzi di stoccaggio distribuito, come le batterie per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, possono offrire alla rete notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l'aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di stoccaggio, come le tariffe, i tempi d'impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di alcun mezzo di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi.</p>	<p>I mezzi di stoccaggio distribuito, come le batterie per uso comunitario e quelle per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, possono offrire alla rete notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l'aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di stoccaggio, come le tariffe, i tempi d'impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di alcun mezzo di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi.</p>

Motivazione

Le batterie a livello di sistemi comunitari si dimostrano più sicure nel funzionamento e richiedono minori investimenti rispetto a quelle per uso domestico.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>I combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali la siderurgia e l'industria chimica. L'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'industria e dovrebbe pertanto essere incluso in un obiettivo per l'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell'inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.</p>	<p>I combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali la siderurgia e l'industria chimica, per i quali tali combustibili rappresentano spesso l'unica opzione per decarbonizzare e nei quali il loro uso si dimostra altamente efficace al fine di evitare emissioni di gas a effetto serra. L'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'industria e dovrebbe pertanto essere incluso in un obiettivo per l'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell'inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.</p>

Motivazione

Da un punto di vista intersettoriale, l'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica — come l'idrogeno rinnovabile — quali materie prime nell'industria siderurgica o chimica, riveste una particolare importanza per la decarbonizzazione.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nel settore dei trasporti dell'Unione, l'uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il profilo dei costi e migliorare, tra l'altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l'obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall'Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell'Unione. La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l'innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l'energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull'energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l'introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo — FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].</p>	<p>Nel settore dei trasporti dell'Unione, l'uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il profilo dei costi e migliorare, tra l'altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l'obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall'Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell'Unione. La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l'innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l'energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull'energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l'introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto e nelle regioni difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo — FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].</p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
L'elettrificazione diretta dei settori di uso finale, compreso il settore dei trasporti, contribuisce all'efficienza e facilita la transizione verso un sistema energetico basato sull'energia rinnovabile. Si tratta quindi di un mezzo di per sé efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, che non richiede la creazione di un quadro di addizionalità che si applichi <i>specificamente</i> all'energia elettrica da fonti rinnovabili <i>fornita ai veicoli elettrici nel settore dei trasporti</i> .	L'elettrificazione diretta dei settori di uso finale, compreso il settore dei trasporti, contribuisce all'efficienza e facilita la transizione verso un sistema energetico basato sull'energia rinnovabile. Si tratta quindi di un mezzo di per sé efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, che non richiede la creazione di un quadro di addizionalità che si applichi all'energia elettrica da fonti rinnovabili <i>utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica</i> .

Motivazione

Il principio di addizionalità colpisce in modo sproporzionato i paesi che dispongono già di una percentuale elevata di energia elettrica da fonti rinnovabili nel proprio sistema energetico. Inoltre, il principio di addizionalità e quello di correlazione rendono più complicata la giustificazione commerciale (già difficile) dell'elettrolisi e della diffusione dell'idrogeno verde.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Poiché i combustibili rinnovabili di origine non biologica devono essere considerati energia rinnovabile indipendentemente dal settore in cui sono consumati, le norme per determinarne la natura rinnovabile quando sono prodotti a partire dall'energia elettrica, <i>che erano applicabili a tali combustibili solo se consumati nel settore dei trasporti</i> , dovrebbero <i>essere estese a</i> tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica, a prescindere dal settore di utilizzo.	Poiché i combustibili rinnovabili di origine non biologica devono essere considerati energia rinnovabile indipendentemente dal settore in cui sono consumati, le norme per determinarne la natura rinnovabile quando sono prodotti a partire dall'energia elettrica dovrebbero <i>riguardare</i> tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica, a prescindere dal settore di utilizzo.

Motivazione

La diffusione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica dovrebbe essere indipendente dall'utilizzo finale dell'energia e dovrebbe riguardare tutti i settori.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone, in linea con l'approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola. <i>Inoltre i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi anche agli impianti esistenti basati sulla biomassa per garantire che la produzione di bioenergia al loro interno porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'energia prodotta a partire da combustibili fossili.</i></p>	<p>La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni.</p> <p><i>Tali criteri di sostenibilità dovrebbero essere mantenuti, insieme alla legislazione nazionale, per tenere conto delle diverse condizioni nazionali e regionali.</i></p> <p>Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone, in linea con l'approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola.</p>

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:</p> <p>1) all'articolo 2, il secondo comma è così modificato:</p>	<p>La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:</p> <p>1) all'articolo 2, il secondo comma è così modificato:</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>a) il punto 36 è sostituito dal seguente:</p> <p>«36) “combustibili rinnovabili di origine non biologica”: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;»;</p> <p>b) il punto 47 è sostituito dal seguente:</p> <p>«47) “valore standard”: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predefiniti e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;»;</p>	<p>a) il punto 16 è sostituito dal seguente:</p> <p>«16) “comunità di energia rinnovabile”: soggetto giuridico</p> <p>a) <i>che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;</i></p> <p>b) <i>i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;</i></p> <p>c) <i>il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;»</i></p> <p>b) il punto 36 è sostituito dal seguente:</p> <p>«36) “combustibili rinnovabili di origine non biologica”: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico — compresa la materia prima originaria — proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;»;</p> <p>c) il punto 47 è sostituito dal seguente:</p> <p>«47) “valore standard”: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predefiniti e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;».</p>

Motivazione

Anche gli enti regionali possono contribuire notevolmente alla produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili.

L'attuale formulazione della definizione di cui al punto 36 potrebbe far rientrare in questa tipologia anche i combustibili prodotti a partire da materie prime non rinnovabili (petrolio, gas naturale ecc.) che sono sintetizzati tramite l'apporto di energia rinnovabile (energia termica o elettrica da fonti rinnovabili). Si propone di modificare la formulazione in modo da evitare che i combustibili prodotti a partire dal petrolio, dal gas naturale e da altri carburanti di origine fossile siano contabilizzati in questa tipologia. Si ritiene che la ratio sottesa agli articoli che fanno riferimento a questa definizione non sia quella di contabilizzare tra le fonti rinnovabili i combustibili che sono prodotti a partire da materie prime non rinnovabili.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>14 septdecies) <i>«batteria per uso comunitario»: batteria ricaricabile autonoma di capacità nominale superiore a 50 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente residenziale, commerciale o industriale ed è di proprietà di consumatori di energia rinnovabile autoprodotta che agiscono congiuntamente o di una comunità di energia rinnovabile;</i></p> <p>14 octodecies) <i>«progetto comune»: qualsiasi impresa comune transnazionale, di natura giuridica, tecnica o finanziaria, costituita tra regioni, enti locali o Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili che non sarebbe possibile senza tale cooperazione;</i></p>

Motivazione

Le batterie a livello di sistemi comunitari si dimostrano più sicure nel funzionamento e richiedono minori investimenti rispetto a quelle per uso domestico.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui al terzo comma.</p> <p>Nell'ambito delle misure di cui al primo comma:</p> <p>a) gli Stati membri non concedono alcun sostegno per</p>	<p>b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui al terzo comma.</p> <p>Nell'ambito delle misure di cui al primo comma:</p> <p>a) gli Stati membri non concedono alcun sostegno per</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>i) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;</p> <p>ii) la produzione di energia rinnovabile mediante l'incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella direttiva 2008/98/CE;</p> <p>[...]</p> <p><i>Entro un anno dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 35 sulle modalità di applicazione del principio dell'uso a cascata per la biomassa, in particolare su come ridurre al minimo l'uso di legname tondo di qualità per la produzione di energia, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.».</i></p>	<p>i) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;</p> <p>ii) la produzione di energia rinnovabile mediante l'incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella direttiva 2008/98/CE.</p> <p>[...]</p> <p><i>L'energia generata dai rifiuti domestici e industriali negli impianti di termovalorizzazione è considerata energia prodotta a partire da rifiuti, a condizione che i rifiuti siano stati oggetto di raccolta, cernita e recupero dei materiali conformemente alla gerarchia dei rifiuti.».</i></p>

Motivazione

Nuovo paragrafo relativo all'energia generata dai rifiuti domestici e industriali.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>«4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che ancora si frappongono al raggiungimento un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.»</p>	<p>«4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che comprenderà regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che ancora si frappongono al raggiungimento un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica e di carburanti derivanti da carbonio riciclato. Tale quadro è istituito al più tardi entro due anni dall'adozione della direttiva (UE) 2018/2001 [2021/0218 (COD)].»</p>

Motivazione

Analogamente ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, per i carburanti derivanti da carbonio riciclato sarà necessario che la corrispondente quota di energia rinnovabile sia prodotta in modo duraturo. Rafforzare i modelli di economia circolare che consentono la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, assicurando nel contempo un notevole abbassamento delle emissioni di gas a effetto serra, svolge un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi climatici.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) e b)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 9 paragrafo 1 bis

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>l'articolo 9 è così modificato:</p> <p>a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:</p> <p>«1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro concorda l'istituzione di almeno un progetto comune con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo sono notificati alla Commissione. Tale obbligo è considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione.»;</p> <p>b) è inserito il seguente paragrafo:</p> <p>«7 bis. Gli Stati membri costieri dovrebbero cooperare per definire congiuntamente la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle specificità e dello sviluppo di ciascuna regione, del potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e dell'importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata. Gli Stati membri comunicano detta quantità negli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.»;</p>	<p>l'articolo 9 è così modificato:</p> <p>a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:</p> <p>«1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro o regione concorda l'istituzione di più di un progetto comune con uno o più Stati membri o regioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti comuni non corrispondono ai progetti di interesse comune già adottati nell'ambito del quadro transeuropeo. Tale cooperazione può coinvolgere enti locali e regionali e operatori privati. L'accordo e la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo sono notificati alla Commissione. Tale obbligo è considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione.»;</p> <p>b) sono inseriti i seguenti paragrafi:</p> <p>«7. Gli enti locali e regionali che partecipano a progetti transfrontalieri, comprese le strutture comuni come le euroregioni e i GECT, sono ammissibili al sostegno finanziario e all'assistenza tecnica;»</p> <p>«8. Gli Stati membri costieri dovrebbero cooperare, previa consultazione delle autorità locali e regionali delle altre parti interessate, per definire congiuntamente la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle competenze, delle specificità e dello sviluppo di ciascuna regione, del potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e dell'importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata. Gli Stati membri comunicano detta quantità negli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999;»</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	«9. Gli Stati membri e le regioni frontaliere possono inoltre cooperare a progetti comuni per la produzione di energia rinnovabile e soluzioni di stoccaggio.»;

Motivazione

In un sistema energetico integrato e decentrato, i livelli locali e regionali svolgono un ruolo molto importante. La cooperazione con tali livelli di governo è quindi fondamentale per la buona riuscita di questi progetti. La Commissione dovrebbe sostenere gli enti locali e regionali nelle attività transfrontaliere.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 6, punto 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili negli edifici, in linea con le disposizioni della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.	Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e in quelli da ristrutturare , in linea con le disposizioni della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 18, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
«[...] Affinché vi siano abbastanza installatori e progettisti, gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili e alle soluzioni innovative più recenti nel settore. Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti. Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori — che può essere basato sulle stime di vendita — relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato. [...]»	«[...] Affinché vi siano abbastanza installatori e progettisti, gli Stati membri, o i rispettivi enti regionali e locali competenti, promuovono programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, alle tecnologie di stoccaggio e alle soluzioni innovative più recenti nel settore, basate su infrastrutture di ultima generazione . Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti. Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori — che può essere basato sulle stime di vendita — relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato. [...]»

Motivazione

La formazione dovrebbe riguardare le tecnologie più avanzate per evitare che essa sia concentrata su sistemi meno efficienti sotto il profilo energetico. L'UE ha competenze limitate in materia di istruzione, e i programmi di formazione sono gestiti anche a livello regionale e locale.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 9

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare un'infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, quali energia solare, dell'ambiente e geotermica, biomassa, biogas, bioliquidi e calore e freddo di scarto, in combinazione con lo stoccaggio di energia termica.</p>	<p>In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare un'infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, quali energia solare, dell'ambiente e geotermica, biomassa, biogas, bioliquidi, carburanti derivanti da carbonio riciclato, e calore e freddo di scarto, in combinazione con le pompe di calore e lo stoccaggio di energia termica.</p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20 bis

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>«1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile in tempo reale, ma a intervalli temporali non superiori all'ora, con previsioni ove disponibili. Queste informazioni sono messe a disposizione in un formato digitale che assicuri che possano essere utilizzate dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell'energia nell'edilizia.</p> <p>2. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica) di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.</p> <p>Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione, gli Stati membri assicurano che i costruttori di veicoli mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto (quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica), in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria e alla posizione dei veicoli elettrici.</p>	<p>«1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e con la risoluzione temporale ritenuta opportuna dagli Stati membri al fine di incoraggiare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili. Queste informazioni sono messe a disposizione in un formato digitale che assicuri che possano essere utilizzate dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell'energia nell'edilizia.</p> <p>2. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali, per uso comunitario e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica) di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.</p> <p>Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione, gli Stati membri assicurano che i costruttori di veicoli e di navi mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli e di navi elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto (quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica), in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria e alla posizione dei veicoli e delle navi elettrici.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>3. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio], gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico installati nel loro territorio a partire dal [termine per il recepimento della presente direttiva modificativa] possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno sulla base di una valutazione dell'autorità di regolamentazione, funzionalità di ricarica bidirezionale.</p> <p>4. Gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale non sia discriminatorio per quanto riguarda la partecipazione, diretta o mediante aggregazione, dei sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e i veicoli elettrici ai mercati dell'energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento.»;</p>	<p>3. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio], gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico installati nel loro territorio a partire dal [termine per il recepimento della presente direttiva modificativa] possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno sulla base di una valutazione dell'autorità di regolamentazione, funzionalità di ricarica bidirezionale.</p> <p>4. Gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale non sia discriminatorio per quanto riguarda la partecipazione, diretta o mediante aggregazione, dei sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico, quelle per uso comunitario e i veicoli elettrici, compresi autocarri e navi, ai mercati dell'energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento.»;</p>

Motivazione

Le batterie a livello di sistemi comunitari si dimostrano più sicure nel funzionamento e richiedono minori investimenti rispetto a quelle per uso domestico; le navi offrono una maggiore flessibilità e non dovrebbero essere lasciate fuori da questo mercato.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20 bis

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>Il paragrafo 6 è così modificato:</p> <p>«Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera. Tale possibilità può comprendere una connessione fisica transfrontaliera diretta finalizzata agli scambi di energia elettrica tra le suddette comunità.».</p>

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 11

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 22 bis

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria indicativamente di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale fino al 2030.</p> <p>Essi includono le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il 50 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto;</p> <p>b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto;</p> <p>c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all'allegato III.</p>	<p>1. Gli Stati membri, in coordinamento con le regioni e gli enti locali, si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria indicativamente di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale fino al 2030.</p> <p>Essi, in coordinamento con le regioni e gli enti locali, includono le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999.</p> <p>Gli Stati membri, in coordinamento con le regioni e le città, si adoperano per assicurare che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il 50 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto;</p> <p>b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto.</p> <p>c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all'allegato III.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>2. Gli Stati membri assicurano che i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica, o che sono etichettati come tali, riportino la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelaborazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione 2013/179/UE⁽¹⁾ o, in alternativa, della norma ISO 14067:2018.»;</p> <p>(¹) 2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).</p>	<p>2. Gli Stati membri, in coordinamento con le regioni e gli enti locali, assicurano che i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica, o che sono etichettati come tali, riportino la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelaborazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione 2013/179/UE⁽¹⁾ o, in alternativa, della norma ISO 14067:2018.»;</p> <p>(¹) 2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).</p>

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti negli sforzi tesi a garantire l'efficace applicazione della direttiva riveduta, come anche nella definizione dei piani e degli obiettivi nazionali, e i loro contributi dovrebbero essere tenuti in considerazione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 12, lettera d)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 23, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>«4. Per conseguire l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono attuare una o più delle seguenti misure:</p> <p>a) l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffreddamento;</p> <p>b) l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffreddamento;</p>	<p>«4. Per conseguire l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono attuare una o più delle seguenti misure:</p> <p>a) l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffreddamento;</p> <p>b) l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffreddamento;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
c) misure, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d'installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili;	c) misure, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d'installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili;
d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture;	d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali, regionali e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture;
e) creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;	e) creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;
f) promozione di accordi per l'acquisto di calore per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi;	f) promozione di accordi per l'acquisto di calore e freddo per consumatori aziendali, comprese le PMI , e piccoli consumatori collettivi;
g) piani di sostituzione programmata dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili o piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;	g) piani di sostituzione programmata dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili o piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;
h) obblighi in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello regionale e locale;	h) obblighi in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello regionale e locale;
i) altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari.	i) promozione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili installati a livello di comunità di energia rinnovabile;
<p>Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.»</p>	<p>j) altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari.</p> <p>Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili e microimprese e piccole imprese vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.»</p>

Motivazione

Aggiungere il livello regionale e adeguare i criteri di povertà energetica definiti dal Fondo sociale per il clima. Le comunità di energia rinnovabile possono ottenere notevoli vantaggi a livello ambientale associando il riscaldamento e/o il raffrescamento ai sistemi elettrici.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 13, lettera e)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 24, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l'accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili, e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell'infrastruttura nei rispettivi territori.</p> <p>Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell'energia elettrica.</p> <p>Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.</p>	<p>Gli Stati membri, o i rispettivi enti regionali e locali competenti, istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l'accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili, e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative. La valutazione prende in considerazione in via prioritaria le alternative per lo sviluppo della rete che sono conformi al principio «l'efficienza energetica al primo posto».</p> <p>Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell'infrastruttura nei rispettivi territori.</p> <p>Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell'energia elettrica.</p> <p>Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.</p> <p>Gli Stati membri si coordinano con le regioni e gli enti locali per agevolare l'attuazione di tale quadro e il suo successivo funzionamento.</p>

Motivazione

Ai fini di un'agevole attuazione della direttiva, i livelli locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nell'intero processo.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 14, punto 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica pubbliche ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma.</p>	<p>Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile e di idrogeno a basse emissioni di carbonio — quest'ultimo con un meccanismo differente — al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica pubbliche, energia da fonti rinnovabili, idrogeno a basse emissioni di carbonio o combustibili rinnovabili di origine non biologica ottenuti dall'idrogeno, ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma.</p>

Motivazione

Bisognerebbe tenere conto dell'accelerazione nello sviluppo di nuove forme di energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 16, lettera a), punto ii)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>ii) per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3;</p>	<p>ii) per i combustibili rinnovabili di origine non biologica, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ottenuti dall'idrogeno nonché i carburanti derivanti da carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3;</p>

Motivazione

Inserire anche in questo paragrafo il riferimento all'idrogeno a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 16, lettera d)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>d) la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra derivante dall'uso di energie rinnovabili è determinata dividendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall'uso di biocarburanti, biogas ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per lo scenario di base.</p>	<p>d) la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra derivante dall'uso di energie rinnovabili è determinata dividendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall'uso di biocarburanti, biogas, combustibili rinnovabili di origine non biologica, idrogeno a basse emissioni di carbonio, carburanti derivanti da carbonio riciclato ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per lo scenario di base.</p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 16, lettera b), lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>d) il paragrafo 3 è così modificato:</p> <p>i) il primo, il secondo e il terzo comma sono soppressi;</p> <p>ii) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione.»;</p>	<p>d) il paragrafo 3 è così modificato:</p> <p>i) il primo, il secondo e il terzo comma sono soppressi;</p> <p>ii) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione.»;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>iii) al quinto comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, a condizione che l'impianto:»;</p>	<p>iii) il quinto comma, comprese le lettere a) e b), è sostituito dal seguente: «Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, a condizione che l'impianto non sia collegato alla rete oppure, se è collegato alla rete, che sia possibile fornire la prova che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete.»;</p> <p>iv) il sesto comma è sostituito dal seguente: «L'energia elettrica prelevata dalla rete può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile, a condizione che sia stata prodotta esclusivamente a partire da fonti rinnovabili, come confermato da garanzie di origine.»;</p> <p>v) il settimo comma è soppresso.</p>

Motivazione

Il principio di addizionalità e quello di correlazione rendono più complicata la giustificazione commerciale (già difficile) dell'elettrolisi e della diffusione dell'idrogeno verde. Il sostegno pubblico alla produzione di idrogeno verde dovrebbe essere possibile anche siglando un contratto con un parco solare o eolico esistente, ad esempio mediante garanzie di origine.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 18, lettera a)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>l'articolo 29 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è così modificato:</p> <p>i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva;»;</p>	<p>l'articolo 29 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è così modificato:</p> <p>i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva;»;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>ii) <i>il quarto comma è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>«I combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10, se utilizzati:</i></p> <p><i>– a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 5 MW,</i></p> <p><i>– b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW,</i></p> <p><i>– c) nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano:</i></p> <p><i>i) oltre 200 m³ di metano equivalente/h misurata in condizioni standard di temperatura e pressione (ossia 0 °C e pressione atmosferica di 1 bar);</i></p> <p><i>ii) se il biogas è composto da una miscela di metano e di altri gas non combustibili, per la portata di metano, la soglia di cui al punto i) ricalcolata in proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella miscela;»</i></p> <p><i>iii) dopo il quarto comma, è aggiunto il comma seguente:</i></p> <p><i>«Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con una potenza termica nominale totale o una portata di biometano inferiori.»;</i></p>	

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare parte del testo della direttiva (UE) 2018/2001 che è attualmente in vigore ed è stata adottata appena tre anni fa (ma non è ancora stata recepita da tutti gli Stati membri).

Una legislazione instabile produrrebbe l'effetto di frenare gli investimenti e ostacolerebbe lo sviluppo del mercato.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 18, lettere e) e f)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>e) al paragrafo 6, primo comma, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:</p> <p>«iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;</p>	<p>e) al paragrafo 6, primo comma, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:</p> <p>«iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;</p>
<p>f) al paragrafo 6, primo comma, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:</p> <p>«iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;</p>	<p>f) al paragrafo 6, primo comma, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:</p> <p>«iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;»;</p>

Motivazione

Le prove di campo di lungo periodo realizzate dalla silvicoltura nordica mostrano che è possibile effettuare la raccolta parziale di ceppi e radici senza danneggiare la biodiversità. Occorre tenere conto delle condizioni locali e regionali per quanto riguarda le conseguenze ecologiche delle diverse strategie di gestione forestale.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 18, lettera g)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29, paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>g) al paragrafo 10, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«d) al 70 % per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti fino al 31 dicembre 2025 e all'80 % dal 1° gennaio 2026.»;</p>	

Motivazione

Le disposizioni della RED II si applicano agli impianti che vengono messi in funzione fino al 31 dicembre 2025.

L'introduzione di nuovi criteri più rigorosi (con valenza retroattiva) per gli impianti esistenti comprometterebbe la stabilità del quadro giuridico e degli investimenti, con ripercussioni particolarmente negative per le zone rurali.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 19

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 bis, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.</p>	<p>L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato e da idrogeno a basse emissioni di carbonio può essere contabilizzata ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.</p>

Motivazione

La Commissione europea pone un forte accento sul fatto che la tecnologia di cattura e utilizzo del carbonio svolgerà un ruolo importante nella decarbonizzazione dell'industria, per cui dovrebbe anche creare un mercato per i combustibili che ne derivano.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 22

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. La Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.</p> <p>2. Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento del loro consumo nell'Unione. Nella banca dati sono inserite anche informazioni sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno.</p> <p>Se opportuno per migliorare la tracciabilità dei dati lungo l'intera catena di approvvigionamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di estendere ulteriormente l'ambito delle informazioni da includere nella banca dati dell'Unione ai dati pertinenti provenienti dal punto di produzione o raccolta delle materie prime utilizzate per la produzione di combustibile.</p> <p>Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione le informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma.</p> <p>3. Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.</p> <p>4. Se sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano annullate prima che la partita di gas rinnovabili possa essere registrata nella banca dati.</p>	<p>1. La Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.</p> <p>2. Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le materie prime utilizzate e la relativa origine, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento del loro consumo nell'Unione. Nella banca dati sono inserite anche informazioni sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno.</p> <p>Se opportuno per migliorare la tracciabilità dei dati lungo l'intera catena di approvvigionamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, soltanto in casi strettamente eccezionali, al fine di estendere ulteriormente l'ambito delle informazioni da includere nella banca dati dell'Unione ai dati pertinenti provenienti dal punto di produzione o raccolta delle materie prime utilizzate per la produzione di combustibile.</p> <p>Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione le informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma.</p> <p>3. Gli Stati membri e gli enti regionali hanno accesso alla banca dati dell'Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.</p> <p>4. Se sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano annullate prima che la partita di gas rinnovabili possa essere registrata nella banca dati.</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>5. Gli Stati membri provvedono affinché l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio utilizzando sistemi volontari o nazionali.</p> <p>Per verificare i dati, i sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, possono utilizzare sistemi di informazione di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.»;</p>	<p>5. Gli Stati membri provvedono affinché l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio utilizzando sistemi volontari o nazionali.</p> <p>Per verificare i dati, i sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, possono utilizzare sistemi di informazione di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.»;</p> <p>6. <i>La banca dati dell'Unione raccoglierà i dati e ne consentirà la visualizzazione disaggregata a livello regionale.</i></p>

Motivazione

La granularità dei dati può migliorare la tracciabilità e la comprensione del flusso dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. Gli atti delegati possono essere utilizzati soltanto in casi eccezionali e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Modifiche della direttiva 98/70/CE

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>b) I punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«8. “fornitore”: il “fornitore di combustibile” quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>9. “biocarburanti”: i “biocarburanti” quali definiti all'articolo 2, primo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;»;</p>	<p>b) I punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«8. “fornitore”: il “fornitore di combustibile” quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>9. “biocarburanti”: i “biocarburanti” quali definiti all'articolo 2, primo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;</p> <p>10. “idrogeno a basse emissioni di carbonio”: idrogeno a base fossile con cattura e stoccaggio del carbonio o idrogeno basato sull'elettricità, in cui tale idrogeno realizza una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 73,4 % e comporta emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita inferiori a 3 tCO₂eq/tH₂ rispetto a un carburante fossile di riferimento pari a 94 g CO₂e/MJ (2,256 tCO₂eq/tH₂). Il tenore di carbonio dell'idrogeno ottenuto con energia elettrica è determinato dall'unità marginale di generazione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti quando l'elettrolizzatore consuma energia elettrica della rete;».</p>

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. sottolinea che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha reso forte ed evidente come mai prima d'ora l'urgente necessità di una transizione energetica e di una sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
2. accoglie con favore la proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, che scaturisce dalle ambizioni generali dell'UE di diventare un continente a impatto climatico zero entro il 2050;
3. è favorevole a rafforzare l'obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2030 e a che contribuiscano ad esso tutti i settori; sottolinea che un'espansione massiccia e rapida delle energie rinnovabili, unitamente a una maggiore sovranità ed efficienza energetica, è essenziale per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE e rafforzare l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento del suo sistema energetico;
4. raccomanda nondimeno di affrontare l'obiettivo delle energie rinnovabili con un approccio flessibile ed equilibrato, che incoraggi il costante sviluppo delle tecnologie, offra certezze agli investitori e nel contempo salvaguardi la competitività dell'UE e garantisca una transizione sostenibile e giusta;
5. sottolinea che è di capitale importanza garantire la coerenza tra i testi legislativi proposti nell'ambito del pacchetto «Pronti per il 55 %» e il rispetto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» come anche della neutralità tecnologica, al fine di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 nel modo più sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi;
6. insiste sulla necessità che gli Stati membri recepiscano la RED II nello spirito previsto dal documento;

Sussidiarietà e valutazione d'impatto

7. accoglie con favore il fatto che le proposte legislative siano accompagnate da una griglia di valutazione della sussidiarietà, come raccomandato dal CdR; nel contempo, però, condivide le osservazioni formulate dal comitato per il controllo normativo prima della pubblicazione della proposta, in particolare riguardo alla necessità di affrontare in modo sistematico le questioni di sussidiarietà e proporzionalità e presentare meglio l'impatto delle misure proposte — compresi i criteri di sostenibilità delle bioenergie — in tutti gli Stati membri e le rispettive regioni;
8. sottolinea che le competenze degli enti locali e regionali non sono omogenee tra gli Stati membri, e che le decisioni dovrebbero essere adottate al livello di governance che fornisce la soluzione più efficace; si impegna a monitorare l'attuazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché l'impatto territoriale della normativa proposta, al fine di garantire il successo nella realizzazione degli obiettivi climatici nel modo più sostenibile ed efficiente sotto il profilo dei costi;
9. insiste sull'importanza che l'Unione tenga conto delle disparità regionali esistenti e delle specificità di ciascuna regione e sostenga soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi e delle risorse, garantendo nel contempo che i costi dell'energia continuino ad essere accessibili per i cittadini e le imprese;
10. sottolinea che, in molti casi, la produzione di energia rinnovabile ha luogo a livello locale e regionale e dipende da PMI regionali; invita gli Stati membri a coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali nella definizione e nell'attuazione delle misure nazionali in materia di clima, per esempio attraverso i contributi determinati a livello locale e regionale (LRDC) a integrazione di quelli determinati a livello nazionale (NDC) ai sensi dell'accordo di Parigi;

Comunità di energia rinnovabile

11. deplora la decisione di non modificare l'articolo sulle comunità di energia rinnovabile alla luce degli insegnamenti tratti dall'attuale recepimento e della mancanza di nuove disposizioni volte a facilitare il rilascio dei permessi, a ridurre le difficoltà amministrative e gli altri fattori che ostacolano l'accesso alla rete, nonché a migliorare la diffusione di tecnologie quali l'energia solare termica e fotovoltaica, l'energia idroelettrica e quelle eolica e geotermica;
12. sottolinea la necessità di tener conto e beneficiare pienamente dei contributi dei «prosumatori», delle comunità di energia rinnovabile e delle innovazioni tecnologiche atte a consentire, ad esempio, lo stoccaggio energetico, la gestione attiva della domanda, le microreti (eventualmente transfrontaliere) e la mobilità elettrica;

13. mette in rilievo l'importanza della rete elettrica a bassa e media tensione, dove occorre creare l'infrastruttura necessaria affinché una moltitudine di nuovi produttori decentrati immetta energia elettrica nel sistema; fa osservare che è altresì necessario collegare nuovi produttori su piccola scala alle reti a bassa e media tensione; e invita la Commissione a fornire un quadro per l'aggregazione di diversi progetti di minore entità, in modo da consentire loro di soddisfare i criteri previsti dalla normativa vigente. La flessibilità sotto questo aspetto è molto importante affinché gli enti locali e regionali possano avviare determinati progetti aggregati ed eventualmente ottenere finanziamenti per questi loro sforzi;

14. sottolinea che i sistemi di stoccaggio negli impianti per uso comunitario si dimostrano più sicuri nel funzionamento e richiedono minori investimenti rispetto a quelli per uso domestico;

Cooperazione transfrontaliera

15. accoglie con favore la proposta di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e di promuovere la cooperazione regionale e locale in materia di energia da fonti rinnovabili per migliorare le sinergie sul mercato dell'energia; sottolinea il ruolo guida delle regioni nell'aumento della produzione di energia eolica offshore e di energia oceanica;

16. riafferma l'importanza di promuovere e sostenere progetti di cooperazione transfrontaliera (quali i progetti di interesse comune) tra gli enti locali e regionali per garantire un sistema energetico efficace in termini di costi, integrato, decarbonizzato e decentrato; e al riguardo sottolinea inoltre l'importanza dell'interconnettività per la stabilizzazione della rete, in considerazione della variabilità delle fonti di energia rinnovabili e delle pressioni ambientali prodotte dai cambiamenti climatici, che incidono sulla funzionalità delle infrastrutture elettriche;

17. mette in risalto la necessità di fornire assistenza finanziaria e tecnica agli enti locali e regionali per rafforzarne la capacità di attrarre e mobilitare gli investimenti;

Bioenergia

18. ritiene che la produzione sostenibile di biomassa sia necessaria per garantire la protezione dell'ambiente e della biodiversità; sottolinea tuttavia che l'introduzione di nuovi e più rigorosi criteri applicabili a tutti gli impianti esistenti di cogenerazione su piccola scala basati sulla biomassa comprometterebbe la stabilità del quadro giuridico e avrebbe un enorme impatto sociale sui consumatori vulnerabili, in particolare nelle zone rurali, nonché sulle imprese, i cui impianti esistenti e i cui investimenti previsti non possono essere trascurati;

19. osserva che, abbassando da 20 a 5 MW la soglia oltre cui scattano gli obblighi di comunicazione si introdurrebbe un considerevole onere amministrativo supplementare per molti impianti energetici di medie dimensioni, e chiede che i criteri di sostenibilità esistenti, previsti dalla direttiva RED siano mantenuti, insieme alla legislazione nazionale, in modo da tener conto delle diverse condizioni nazionali e regionali; è opportuno introdurre nuovi requisiti soltanto se le valutazioni mostrano che quelli vigenti comportano rischi ambientali tali da giustificare un approccio più rigoroso;

20. chiede di sfruttare il potenziale della produzione di biometano in Europa quale modo per diversificare e ridurre in tempi rapidi la dipendenza dell'UE dal gas russo, rafforzando nel contempo l'ambizione in materia di obiettivi climatici; appoggia l'obiettivo di arrivare a una produzione di 35 miliardi di m³ di biometano all'interno dell'UE entro il 2030, come proposto nel piano REPowerEU;

Economia circolare e uso efficiente delle risorse

21. si rammarica che non vi sia alcun riferimento agli appalti pubblici verdi e circolari come strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni per promuovere le energie rinnovabili in relazione ai beni e ai servizi connessi all'energia;

22. sottolinea che, per rendere più efficiente l'uso delle risorse in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, i combustibili rinnovabili e i combustibili derivanti da carbonio riciclato possono, nel breve periodo e nel rispetto di criteri di sostenibilità, costituire un combustibile di transizione e contribuire alla decarbonizzazione dell'economia, compreso il settore dei trasporti;

23. auspica un'azione coordinata tra i costruttori di veicoli alimentati da combustibili alternativi, i produttori di combustibili alternativi e i fornitori di infrastrutture di rifornimento, al fine di garantire la decarbonizzazione del settore dei trasporti;

Riscaldamento e raffrescamento

24. invoca il rispetto del principio di sussidiarietà in materia di riscaldamento e raffrescamento;

25. sostiene l'obiettivo di accrescere la quota di energie rinnovabili e di calore di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, nonché nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento. Ritiene tuttavia necessario riformulare gli obiettivi per combinare il calore di scarto e le energie rinnovabili su un piano di parità, anziché stabilire obiettivi distinti. Il recupero del calore di scarto dall'industria, dai centri di dati ecc. dovrebbe essere un'attività da preferire, quand'è possibile, e non da discriminare, se si vuole raggiungere una quota prestabilita di energie rinnovabili;

26. sottolinea che il miglioramento delle competenze attraverso programmi di formazione, destinati a installatori e progettisti, in materia di tecnologie nel campo delle rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento e lo stoccaggio dovrebbe essere garantito dalle autorità competenti degli Stati membri; dovrebbero essere intraprese azioni mirate nel quadro del piano REPowerEU in stretta cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

Povertà energetica

27. deplora che non si promuova l'uso delle energie rinnovabili come strumento per combattere la povertà energetica tra le famiglie vulnerabili, le microimprese, le piccole imprese e gli utenti della mobilità;

28. osserva che la strategia dell'UE volta a diversificare il suo approvvigionamento di energia da fonti fossili sembra essere insufficiente; esorta pertanto l'Unione e gli Stati membri a rafforzare gli investimenti nelle fonti di energia e sottolinea l'importanza della produzione energetica locale al fine di ridurre la dipendenza da paesi terzi per l'importazione di combustibili fossili e l'entità e volatilità dei prezzi che ne derivano, in linea con la filosofia alla base del piano REPowerEU;

29. chiede un insieme coerente di misure e investimenti, sostenuto da un forte impegno congiunto a tutti i livelli per eradicare la povertà energetica nel cammino verso un continente giusto e a impatto climatico zero entro il 2050, prendendo le mosse dalle iniziative quali il Patto dei sindaci e il polo di consulenza sulla povertà energetica;

Idrogeno e molecole verdi

30. sottolinea il ruolo chiave delle «molecole verdi» nella transizione energetica, e accoglie con favore la raccolta di ulteriori prove scientifiche del ruolo di tali molecole e di quello di altri nuovi vettori sostenibili;

31. sottolinea l'importanza dell'idrogeno «verde» nei settori in cui l'idrogeno è utilizzato come materia prima o in cui le misure di efficientamento energetico e l'elettrificazione diretta non sono soluzioni praticabili, ferme restando le grandi opportunità di innovazione, creazione di valore e occupazione in molte regioni europee;

32. osserva che l'importazione di una quota significativa di idrogeno verde sarà ancora necessaria nel breve periodo per compensare la sua limitata produzione all'interno dell'UE;

33. sottolinea l'importanza dei requisiti in materia di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), proposti nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili e già invocati nel parere del CdR sul tema *Verso una tabella di marcia per l'idrogeno pulito* (CdR 549/2020) ⁽¹⁾, ai fini della diffusione dell'idrogeno verde sul mercato nel quadro della strategia dell'UE per l'idrogeno; appoggia pertanto la prevista certificazione dell'idrogeno verde, i nuovi sotto-obiettivi per gli RFNBO nei trasporti e nell'industria e la prevista etichettatura dei prodotti industriali — come l'acciaio verde — realizzati impiegando energia da fonti rinnovabili e RFNBO;

34. ricorda che l'idrogeno verde dovrebbe costituire la priorità e che l'idrogeno a basse emissioni di carbonio potrebbe essere utilizzato a fini di decarbonizzazione come soluzione transitoria a breve termine, fino a quando l'idrogeno verde non potrà svolgere da solo questo ruolo; invita pertanto le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e l'industria ad ampliare la capacità di produzione di energia elettrica e idrogeno da fonti rinnovabili;

35. chiede alla Commissione di riconsiderare l'atto delegato che prevede di adottare sui combustibili rinnovabili di origine non biologica prodotti sulla base della direttiva (UE) 2018/2001 al fine di garantirne l'allineamento con la revisione in esame;

Energia solare

36. accoglie con favore l'annuncio dell'imminente avvio della strategia dell'UE in materia di energia solare. Essa dovrebbe prevedere obiettivi e misure concrete volte ad accelerare la diffusione della produzione e dell'impiego dell'energia solare, oltre che a sostenere i nuovi requisiti di cui all'articolo 15 bis della direttiva sulle energie rinnovabili in merito all'utilizzo dell'energia rinnovabile nell'edilizia e alla lotta contro la povertà energetica, e dovrebbe contribuire alla creazione di un sistema di energia solare competitivo;

⁽¹⁾ GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 41.

Energia offshore

37. sostiene fermamente il nuovo obiettivo per la pianificazione congiunta dell'energia offshore proposto nella direttiva sulle energie rinnovabili, obiettivi e misure per la pianificazione integrata delle reti interconnesse degli Stati membri che si affacciano su bacini marittimi; e sottolinea che l'ulteriore sviluppo dell'energia offshore richiede una maggiore armonizzazione dei quadri normativi a livello UE, in particolare per quanto riguarda le gare d'appalto, la regolamentazione dei mercati, gli aspetti tecnici e la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di conseguire la cooperazione auspicata tra gli Stati membri e tra le regioni;

38. accoglie con favore il recente pacchetto della Commissione europea sull'idrogeno e il gas decarbonizzato e le norme che promuovono l'utilizzo dei gasdotti esistenti per il trasporto di altre molecole verdi sotto forma di miscele nonché la ristrutturazione dei gasdotti esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture gasiere per il trasporto dell'idrogeno; appoggia l'introduzione di un quadro per gli investimenti nello sviluppo di un mercato dell'idrogeno rinnovabile e di progetti sicuri dal punto di vista ambientale ed economicamente sostenibili in materia di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio (CCUS);

39. dato il potenziale impatto del regolamento in esame sugli enti locali e regionali, sottolinea l'importanza di essere informato dai colegislatori su tutte le modifiche apportate alla proposta iniziale in ogni fase della procedura legislativa, compresi i negoziati di trilatero, in linea con il principio di leale cooperazione, in modo da poter esercitare correttamente le proprie prerogative previste dal trattato (articolo 91 del TFUE).

Bruxelles, 28 aprile 2022

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS
